



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



COMMISSIONE EUROPEA

Deliberazione di Giunta regionale n. 531 del 11 maggio 2012

Pubblicata sul BURL n. 21 del 23 maggio 2012

Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013. Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 3.2.1 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”

Visti :

- il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
- i regolamenti della Commissione (CE) n. 1974/2006 e (UE) n.65/2011 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
- i regolamenti di modifica e integrazione dei sopra citati regolamenti;
- il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, in appresso definito PSR, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 5714 del 20/11/2007;
- la decisione della Commissione europea C(2010) 1243 del 2 marzo 2010 - di cui il Consiglio regionale ha preso atto con deliberazione n. 26/2010, pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, supplemento ordinario al n. 49, parte seconda, del 9 dicembre 2010 - con la quale sono state approvate alcune modifiche del PSR-
- la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42, che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l’attuazione del PSR, e in particolare l’articolo 4 (procedure);
- il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg.(CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, in particolare l’art. 19 (riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni);
- l’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 372 del 7 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono stati definiti i criteri per l’ammissibilità delle spese nell’ambito del PSR;
- n. 1308 del 04 novembre 2011 con la quale sono state individuate le fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione, ai sensi del DM 20 marzo 2008 per la misure 321;
- 1038 del 10 settembre 2010 - Individuazione delle percentuali di riduzione in base ai livelli di gravità, entità e durata delle violazioni, ai sensi dell’art. 19 del DM 22 dicembre 2009, per le misure relative a investimenti;

Considerato che, ai sensi della l.r. 7/2011, sopra citata, la Regione Liguria detiene tutte le competenze amministrative in materia di agricoltura e che, di conseguenza, le domande di

aiuto e di pagamento devono essere presentate unicamente alla Regione Liguria - Settore Ispettorato Agrario Regionale.

Considerato che, come previsto dagli articoli 71, 75 e 78 del regolamento (CE) n. 1698/2005, sopra citato, i criteri di priorità per l'assegnazione dei fondi delle misure in questione sono definiti sentito il parere del Comitato di sorveglianza del PSR e nel rispetto delle norme stabilite dal medesimo PSR;

Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del PSR, istituito dalla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è stato consultato nella sua seduta del 27 febbraio 2008 in merito ai criteri di selezione delle domande a valere sulla misura in argomento, come previsto dall'articolo 78 del regolamento citato;

Atteso che, in base alle decisioni assunte dal comitato di sorveglianza, i criteri di priorità relativi alla misura 321 e il conseguente sistema di prenotazione dei fondi sono descritti nei documenti allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista in particolare la misura 321 del PSR che prevede aiuti agli investimenti finalizzati alla

Considerato che:

- il PSR, paragrafo 5.3.4 (asse 4) stabilisce che, per esigenze di demarcazione tra l'asse 4 e gli altri assi del PSR, non è possibile finanziare il medesimo tipo di intervento, sullo stesso territorio, tramite due strumenti finanziari diversi;
- al riguardo, potrebbero essere in un futuro disponibili bandi emanati dai Gruppi di Azione Locale (GAL) per i territori di competenza e per le medesime tipologie di intervento di cui al presente atto;
- di conseguenza, l'adesione alle misure di aiuto ai sensi del presente atto deve essere necessariamente limitata, nella sua applicazione, ai territori e/o ai periodi in cui non operano analoghi bandi a valere sulle misure medesime emanati dai GAL selezionati ai sensi dell'asse 4 del PSR;

Ritenuto opportuno pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria, al fine di garantire la trasparenza e le pari opportunità di accesso all'utilizzo dei fondi comunitari, consentendo l'attivazione delle procedure di accettazione delle domande in argomento a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale;

Ritenuto, per tutto ciò, di approvare il documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto a titolo: "avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 3.2.1 del PSR "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura;

DELIBERA

di autorizzare, per i motivi meglio precisati in premessa, l'avvio delle procedure per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013;

di stabilire che le domande possono essere presentate alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria;

di approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui sopra, come precisato nel documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale a titolo: "avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 3.2.1 del PSR "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale";

di dare atto altresì che, per garantire il rispetto dei criteri di demarcazione tra asse 4 e altri assi, come previsto dal programma regionale di sviluppo rurale, le domande di aiuto e di pagamento presentate ai sensi del presente atto sono valide solo nei territori o nei periodi in cui non operano bandi a valere sulle misure medesime emanati dai GAL selezionati ai sensi dell'asse 4 del PSR o laddove il GAL non attivi analoghi interventi;

- di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- di dare atto in particolare che gli aiuti concessi ai sensi del presente atto sono soggetti alle percentuali di riduzione in base ai livelli di gravità, entità e durata delle violazioni, ai sensi dell'art. 19 del DM 22 dicembre 2009, come stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1038 del 10 settembre 2010, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 40 – parte II – del 6 ottobre 2010;
- di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

ALLEGATO

Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell’aiuto in attuazione della misura “321 - “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Liguria (di seguito definito PSR) di cui al regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione C(2007) 5714 del 20 novembre 2007 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 51 del 19 dicembre 2007. , modificato con decisione C(2010) 1243 del 2 marzo 2010.

Gli obiettivi della misura sono i seguenti:

- creare le condizioni per la permanenza e lo sviluppo di una comunità vitale dal punto di vista sociale ed economico;
- favorire la nascita e l’adeguamento di servizi alle imprese e di servizi alla popolazione nelle aree rurali.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente atto derivano dal piano finanziario del PSR per la misura 321 e ammontano a 907.647 Euro.

Nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli previsti dal presente provvedimento, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per l’azione - misura, sarà possibile incrementare la dotazione finanziaria di cui sopra con successivo provvedimento.

Aree di operatività

L’operatività del presente bando è limitata alle zone C (aree rurali intermedie) e D (aree rurali con problemi complessivi di sviluppo) così come identificate dal PSR.

Beneficiari

Enti pubblici.

Investimenti ammissibili

Possono essere concessi aiuti per i seguenti interventi:

Azione A) - Servizi alle imprese:

Avvio/adeguamento di servizi di tipo ambientale quali raccolta e trattamento di rifiuti speciali e reflui provenienti dalle attività agricole e artigianali, riutilizzo di sottoprodotti.

Azione B) - Servizi alla popolazione rurale:

1. Avvio/adeguamento di servizi integrativi finalizzati alla cura e all’assistenza di bambini, anziani e persone non autosufficienti;
2. Avvio/adeguamento di servizi integrativi del trasporto pubblico;.

Gli interventi di cui sopra si devono svolgere in stretto coordinamento con l’attività dei Comuni e di eventuali altri enti competenti in materia di gestione dei rifiuti, servizi sociali, trasporti pubblici.

Spese ammissibili

L’ammissibilità delle spese è valutata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 372 del 4 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni.

La decorrenza delle spese ammissibili corrisponde alla data della presentazione della domanda di aiuto.

Quantificazione dell'aiuto

L'aiuto concesso è pari al 80% della spesa ammissibile, IVA esclusa, nei limiti del regime "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007. In particolare, gli investimenti oggetto degli aiuti devono essere mantenuti in efficienza e nel rispetto della loro destinazione d'uso per la durata di 10 anni nel caso di beni immobili e di 5 anni nel caso degli altri investimenti, a decorrere dalla data di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti di cui alla domanda di aiuto.

Il beneficiario è altresì obbligato a comunicare alla Regione Liguria eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

Il beneficiario è infine soggetto agli obblighi di informazione e pubblicità di cui al capitolo 13.2 del PSR.

Violazione di impegni

In caso di accertata violazione di impegni, fatta salva ogni altra disposizione, si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1038 del 10 settembre 2010, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 40 – parte II – del 6 ottobre 2010, adottata in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg.(CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Priorità e criteri di selezione

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti parametri che devono essere accertati in sede di istruttoria della domanda di aiuto:

Criteri di selezione	Punti
Creazione di nuovi servizi in comuni o frazioni che ne sono privi	30
Sinergie con soggetti qualificati esterni, pubblici e privati	
- Per ogni soggetto privato rappresentativo di interessi collettivi con cui si stipulano accordi	3
- Per ogni comune con cui si stipulano accordi (fino a un massimo di 15 punti)	5
Creazione di nuovi servizi per la cura e l'assistenza ad anziani, bambini e persone non autosufficienti	30
Ulteriore punteggio per servizi realizzati tramite tele-assistenza	10
Creazione di servizi integrativi del trasporto pubblico	20

La procedura di selezione prevede l'individuazione dei quattro requisiti prioritari sopra individuati, che in sede di istruttoria sono valutati sommando i relativi punti. La determinazione del livello di priorità si realizza riferendo il totale del punteggio conseguito allo scaglione corrispondente di cui al prospetto seguente:

- priorità 3 se punteggio > 60;
- priorità 2 se punteggio > 30 e ≤ 60
- priorità 1 se punteggio > 30 e ≤ 60

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in tre quote, pari al 55%, al 30% e al 15% del totale. La prima quota (55%) è riservata alle domande con priorità alta, la seconda (30%) alle domande con priorità media e la terza (15%) alle domande con priorità bassa;
- 2) ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 3) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o media, questi possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 4) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, a completamento delle procedure di cui sopra, risultino eventualmente ancora non assegnate.

Presentazione delle domande

Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005 .

Tipologia di domande.

Le domande per lo sviluppo rurale devono essere compilate, stampate e rilasciate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione delle domande. Le domande non rilasciate sono ricevibili, ma non possono essere avviate all’istruttoria sino alla definizione del rilascio informatico.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.

Come previsto dalla normativa comunitaria (reg. (UE) 65/2011), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell’avvio degli investimenti cui si riferiscono e determinano un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell’aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria. Eventuali investimenti avviati prima della presentazione della domanda di aiuto non saranno ammissibili a finanziamento.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del finanziamento a seguito dell’ammissione della domanda di aiuto. La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di anticipo, di uno stato avanzamento lavori (SAL) relativo ad un lotto funzionale o al saldo finale.

L’erogazione degli anticipi può essere concessa esclusivamente per le azioni relative agli investimenti e non può superare il 50% del contributo pubblico concesso.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile e con copertura finanziaria.

Le domande, sottoscritte dal richiedente e comprensive della documentazione richiesta, devono essere presentate alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, presso una delle quattro sedi provinciali:

Imperia – Viale Matteotti 50;

Savona – Corso Italia 1;

Genova –Via Brigate Partigiane 2;

La Spezia - Via XXIV Maggio 3;

Nel caso di invio a mezzo posta raccomandata fa fede la data di accettazione dell'ufficio postale.

Domanda di aiuto

alle domande di aiuto devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) descrizione dell'intervento tramite adeguato progetto di livello almeno definitivo, firmato da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente, corredato dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività) nonché quant'altro eventualmente necessario per attestare l'immediata eseguibilità di quanto previsto dal progetto;
- 2) copia della decisione di approvazione del progetto, emessa dall'organo competente ai sensi dello statuto;
- 3) copia di uno specifico atto dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda di aiuto e a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che ne derivano.

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa per ottenere i prescritti titoli abilitativi eventualmente necessari, il progetto dovrà comunque comprendere i seguenti elaborati:

relazione tecnica che evidenzii i parametri di riferimento che mostrino la situazione prima e dopo gli investimenti, controfirmata per presa visione ed accettazione dal richiedente. Tra i parametri da considerare, per gli interventi di miglioramento forestale, deve essere fatto specifico riferimento anche all'inquadramento rispetto alle "Tipologie forestali della Liguria";

per quanto riguarda le opere: computo metrico preventivo basato sul prezzario regionale per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale di cui alla DGR 140/2008 o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sul prezzario dell'Unioncamere della Liguria; nel caso sia impossibile utilizzare il prezzario o qualora circostanze particolari e sfavorevoli possano determinare maggiori spese per la realizzazione delle opere previste, deve essere effettuata una dettagliata analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale per le voci ivi riportate;

cartografia (planimetria catastale e carta tecnica regionale in scala 1:5.000 con l'indicazione del sito dell'intervento).

Domanda di Pagamento

Le domande di pagamento devono essere presentate inderogabilmente entro la scadenza prevista dall'atto di concessione. Nessuna domanda di pagamento potrà comunque essere presentata oltre il 31 marzo 2015.

Alle domande di pagamento devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

- 1) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fideiussione bancaria o assicurativa
- 2) Computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 3) Certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- 4) fatture relative a tutte le spese sostenute;
- 5) prova del pagamento delle fatture effettuato con bonifico bancario o altre forme di pagamento nelle quali il soggetto terzo tramite il quale è stato effettuato il pagamento

(banca, ufficio postale, gestore di carte di credito, eccetera) individua con chiarezza il soggetto che ha effettuato il pagamento, il destinatario del pagamento, l'importo e la data della transazione;

- 6) copia dei provvedimenti di soggetti pubblici o privati che, se necessario ai sensi della normativa vigente, attestino l'agibilità delle strutture, il conseguimento delle certificazioni o comunque il raggiungimento effettivo dell'obiettivo dell'investimento.
- 7) nel caso di richiesta di pagamento a titolo di anticipazione deve essere allegata esclusivamente una fidejussione (bancaria o assicurativa) a favore di AGEA, per un importo corrispondente al 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto e con scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori. La compilazione della fidejussione deve essere obbligatoriamente effettuata attraverso le procedure disponibili sul portale SIAN.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento alle seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 372 del 7 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono stati definiti i criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del PSR;
- n. 1308 del 04 novembre 2011 con la quale sono state individuate le fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione, ai sensi del DM 20 marzo 2008 per la misure 321;
- n. 1038 del 10 settembre 2010 - Individuazione delle percentuali di riduzione in base ai livelli di gravità, entità e durata delle violazioni, ai sensi dell'art. 19 del DM 22 dicembre 2009, per le misure relative a investimenti.